



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- FORMAZIONE**
- VARIE**

## SOMMARIO

### SCADENZARIO:

- Ottobre 2016 Pag. 1

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Luglio 2016 Pag. 6
- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Agosto 2016 Pag. 6
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Luglio 2016 Pag. 8
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Agosto 2016 Pag. 8

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale – Approvati due provvedimenti Regione Veneto Pag. 9
- Gas Fluorurati – Nuove regole dal 1° Gennaio 2017 Pag. 10
- Formazione Sicurezza Lavoro – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016 Pag. 10
- Esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici - Dal 2 settembre nuove regole per la valutazione del rischio in azienda Pag. 15
- Rifiuti – Modificata la disciplina per i rifiuti da attività agricole, forestali o di manutenzione di aree verdi Pag. 17
- Albo Rifiuti – Iscrizione imprese che effettuano solo trasporto transfrontaliero di rifiuti Pag. 17
- Tari – Modifiche ex art. 17 Legge 166/2016 Pag. 18
- Medico competente – Modifiche ai contenuti allegati 3A e 3B D.Lgs. 81/2008 Pag. 19
- Rifiuti – Regolamento sull'Ecodesign delle apparecchiature elettriche e elettroniche AEE Pag. 19

### FORMAZIONE:

- Risorse per le aziende Pag. 21

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 23

## SCADENZARIO OTTOBRE 2016

---

### **01.10.16 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° settembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° settembre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

### **10.10.16 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:**

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al 3° trimestre 2016.

### **15.10.16 ⇒ IVA FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

### **17.10.16 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio – agosto – settembre 2016.

### **17.10.16 ⇒ IMPOSTE E CONTRIBUTI – Somme risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO – Rateizzazione – Titolari di partita Iva:**

per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO, in rate mensili di uguale importo, con l'applicazione degli interessi, e con scadenza delle rate successive alla prima:

- entro il giorno 16 di ciascun mese, salvo proroga per il mese di agosto, per i soggetti titolari di partita Iva;

- entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti,

scade il termine per il versamento della rata mensile dovuta dai **titolari di partita Iva**.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di **novembre** (art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

**17.10.16 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **settembre 2016**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e né abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**17.10.16 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di settembre (cod. 1038 – 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**17.10.16 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di settembre (cod. 1001 – 1002 – 1004 - 1012 ecc.).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**17.10.16 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di settembre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**17.10.16 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**17.10.16 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2016 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2016

**17.10.16 ⇒ FON.TE:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-agosto-settembre 2016 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**17.10.16 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE  
(ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

**20.10.16 ⇒ PREVINDAI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio – agosto – settembre 2016.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**20.10.16 ⇒ PREVINDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al terzo trimestre luglio – agosto – settembre 2016.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**20.10.16 ⇒ ARCO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-agosto-settembre 2016 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**25.10.16 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **settembre 2016**;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale, al terzo trimestre 2016.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; é prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**31.10.16 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° ottobre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

**31.10.16 ⇒ I.V.A. – ADEMPIMENTI DI FINE MESE:**

**Fatture d'acquisto:** il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserto dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).

Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

**Acquisti agevolati:** i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, devono annotare entro oggi l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabili all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti e delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta.

**Sedi secondarie:** per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

**Scambi intracomunitari - Autofatture:** scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.

**Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri:** i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri (dal contachilometri del mezzo) da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

**31.10.16 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di settembre 2016.

**31.10.16 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI – VERSAMENTO:**

scade il termine per il versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, cc. 24-40, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel **quarto 2016**.



## Servizio traduzioni Apindustria

- Vi capita di ricevere fax, e-mail o documenti in lingua straniera e non avere le conoscenze necessarie per gestirli?
- Ricevete la visita di clienti esteri o partecipate a fiere internazionali e Vi piacerebbe comprendere e comunicare chiaramente con i Vostri interlocutori e potenziali clienti?
- Avete l'esigenza di tradurre documentazione tecnica e manualistica in un linguaggio chiaro e professionale che aggiunga valore ai prodotti da Voi esportati?
- E' importante per Voi telefonare all'estero passando un messaggio chiaro e correttamente compreso?

La capacità di comunicare ad ogni livello (messaggi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica) rappresenta spesso una necessità imprescindibile.

Dare alle Vostre comunicazioni forza, tradurle in un linguaggio chiaro, corretto e specialistico è uno dei servizi che Apindustria offre alle aziende. Nell'ambito dei servizi linguistici multilingue mettiamo a disposizione di ogni cliente:

- Traduttori professionisti, esclusivamente madrelingua, specializzati nei settori di intervento.
- Banca dati e glossari per la definizione e salvaguardia della terminologia aziendale.
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Offriamo un'ampia gamma di soluzioni per le aziende che spazia dalle traduzioni commerciali, tecniche, all'interpretariato, ai servizi telefonici in lingua, alla revisione dei testi.

Per preventivi gratuiti o per saperne di più potete contattare:

il Sig. Silvano Brescianini:

email: [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) tel. 0458102001, fax 0458101988.



**DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI:  
INDICE ISTAT MESE DI LUGLIO 2016**

---

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di LUGLIO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

				75%		
<b>LUGLIO</b>	<b>2015</b>	<b>/</b>	<b>LUGLIO</b>	<b>2016</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-0,075%</b>

- Variazione biennale:

				75%		
<b>LUGLIO</b>	<b>2014</b>	<b>/</b>	<b>LUGLIO</b>	<b>2016</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-0,15%</b>

**DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI:  
INDICE ISTAT MESE DI AGOSTO 2016**

---

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di AGOSTO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

				75%		
<b>AGOSTO</b>	<b>2015</b>	<b>/</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-0,075%</b>

- Variazione biennale:

				75%		
<b>AGOSTO</b>	<b>2014</b>	<b>/</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-0,15%</b>

**Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati**

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1					2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	....	....	....	....	....	....	....	....	....	+12,3	+11,6	+11,9	1978

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:  
CAMBI MESE DI LUGLIO 2016**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di LUGLIO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

<b>Paese</b>	<b>Valuta</b>	<b>Cod. UIC</b>	<b>Cod. ISO</b>	<b>Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO</b>
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,46938
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,44283
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,43902
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	115,25
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,36898
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,841058
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,10685
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	9,47423
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,08666

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:  
CAMBI MESE DI AGOSTO 2016**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di AGOSTO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

<b>Paese</b>	<b>Valuta</b>	<b>Cod. UIC</b>	<b>Cod. ISO</b>	<b>Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO</b>
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,46902
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,45574
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4408
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	113,487
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,30299
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,855209
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,12117
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	9,49129
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,08811

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## V.I.A. VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE APPROVATI DUE PROVVEDIMENTO REGIONE VENETO

---

Si segnalano i seguenti provvedimenti approvati dalla Regione Veneto:

**D.G.R. 29 giugno 2016, n. 1020** recante la “*Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”* (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 71 del 22 luglio 2016).

Con detta Delibera la Regione Veneto definisce le modalità di svolgimento del procedimento di “*V.I.A. postuma*”: si tratta del procedimento previsto dalla nuova legge regionale in materia di V.I.A. per quelle attività che non sono state sottoposte a V.I.A., al momento del rilascio delle autorizzazioni/concessioni a causa dell’errato recepimento da parte del legislatore nazionale della direttiva comunitaria e che invece rientrano nel campo di applicazione V.I.A. a seguito dell’aggiornamento in merito della normativa nazionale.

Il provvedimento, in particolare, fornisce alcuni chiarimenti sulle attività soggette alla V.I.A. postuma e sulle modalità per il procedimento di rilascio della V.I.A.

Il procedimento si articola per fasi progressive; va presentata la domanda utilizzando la modulistica prevista direttamente all’autorità competente, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione o concessione relativa all’esercizio dell’attività. L’Autorità competente inserisce nel proprio sito web l’avviso di presentazione della domanda e mette a disposizione del pubblico la relativa documentazione. In caso di attività sottoposte a V.I.A. (ex allegato III alla Parte II D.Lgs. n. 152/2006), l’istruttoria avviene in Conferenza dei Servizi convocata dall’Autorità competente. Il parere rilasciato dall’Autorità competente riguarda la compatibilità ambientale dell’opera e delle attività esistenti, con specifico riguardo alle proposte di mitigazione formulate dal proponente o indicando eventuali nuove misure di mitigazione da adottare.

**Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2016, n. 1021** recante “*Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”*. Criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 4/2016 e relative modalità di calcolo e versamento (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto 19 luglio 2016, n. 69).

Il provvedimento definisce i criteri per la determinazione delle tariffe che i proponenti devono versare alla Regione per le spese relative allo svolgimento delle istruttorie per i procedimenti di competenza di tale ente, nonché le modalità con cui procedere ai relativi pagamenti.

La D.G.R.V. 1020/2016 e la D.G.R.V. 1021/2016 sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## GAS FLUORURATI NUOVE REGOLE DAL 1° GENNAIO 2017

---

Dal 1° gennaio 2017 le dichiarazioni di conformità di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dovranno essere redatte in conformità al Regolamento 2016/879/UE del 2 giugno 2016, in vigore dal 23 giugno 2016.

In particolare fabbricanti ed importatori dovranno dichiarare, in conformità all'Allegato I, che i gas refrigeranti contenuti nelle apparecchiature sono stati considerati all'interno del sistema di quote dell'Unione previsto dal Reg. 517/2014/UE.

## FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE L'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016

---

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19.08.2016 l'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, "Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche".

Il Provvedimento, **in vigore dal 3 settembre 2016**, prevede:

- modifiche ai contenuti e la durata dei percorsi formativi per i responsabili RSPP e gli addetti ASPP al servizio di prevenzione e protezione, abrogando e sostituendo il precedente accordo 26 gennaio 2006;
- alcune novità, in particolare per la formazione e-learning, per i lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, modificando l'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 dei casi particolari, per i datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quindi RSPP datori di lavoro, modificando l'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011;
- alcune precisazioni per la formazione all'utilizzo delle attrezzature, modificando l'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.

Il nuovo accordo introduce, inoltre, una norma di semplificazione (ex art. 32, c. 1, lettere c) e d) D.L. n. 69/2013), **in materia di crediti formativi**. In particolare, per i casi in cui i contenuti dei diversi corsi in materia di sicurezza si sovrappongono in tutto o in parte, l'allegato III all'accordo 7 luglio 2016 individua i crediti necessari per l'esonero parziale o totale dalla frequenza ad altri corsi di formazione sulla sicurezza; deve essere però fornita evidenza documentale dell'avvenuto completamento dei corsi che danno titolo al credito formativo.

L'accordo 7 luglio 2016 prevede che **per tutti i corsi di formazione in materia di sicurezza i docenti devono possedere i requisiti di cui al D.L. 6 marzo 2013**. I requisiti minimi previsti dal D.L. 6 marzo 2013 non sono necessari **solo nel caso di RSPP datori di lavoro**, quindi in possesso dei requisiti per svolgere direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, purché svolgano la formazione esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori e secondo quanto previsto dall'accordo 21.12.2011.

Tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali

vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, **devono avere un numero massimo di 35 partecipanti ciascuno** e la frequenza minima per ogni modulo deve essere del 90% del totale delle ore previste.

**La formazione con modalità e-learning** è valida solo nei casi espressamente previsti da norme, da accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva. I criteri per la formazione e-learning sono definiti nell'allegato II dell'accordo 7 luglio 2016.

Fino al 3 settembre 2017, cioè non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dell'accordo 7 luglio 2016, possono essere avviati corsi di formazione per RSPP e ASPP rispettosi dell'accordo 26 gennaio 2006.

### **RSPP NON DATORI DI LAVORO E ASPP**

Viene ampliato **l'elenco dei titoli di studio** il cui possesso consente l'esonero parziale (moduli A e B) dai corsi di formazione per l'assunzione del ruolo di ASPP e RSPP. L'elenco completo dei titoli di studio esoneranti è riportato nell'allegato I.

L'accordo specifica che tutti i diplomi di laurea in ingegneria ed architettura, conseguiti secondo il vecchio ordinamento universitario (ex Regio Decreto 30/09/1938, n. 1652) sono validi per l'esonero dai moduli A e B. L'esonero totale (moduli A-B-C) è invece previsto per coloro che siano in possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad insegnamenti il cui contenuto sia conforme a quello dell'accordo stesso.

L'accordo precisa quali sono **i soggetti abilitati a svolgere l'attività formativa**; in particolare sono eliminati i riferimenti agli enti bilaterali, mentre le associazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e gli organismi paritetici restano soggetti formatori.

Qualora le attività formative siano effettuate attraverso strutture di emanazione di tali associazioni o organismi, viene previsto obbligatoriamente l'accreditamento (ex art. 32.c.4 D.Lgs. 81/2008).

I docenti per i moduli A, B e C devono possedere i requisiti previsti dal D.L. 6 marzo 2013.

Il percorso formativo **rimane diviso in tre moduli A, B e C ma vengono modificati durata e contenuti del modulo B**. Pertanto il percorso aggiornato prevede:

#### Modulo A

E' il modulo propedeutico all'accesso ai moduli successivi. Rimane confermata la durata di 28 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali). Può essere effettuato interamente con modalità e-learning, secondo i criteri previsti nell'allegato II del nuovo accordo.

#### Modulo B

E' il modulo che approfondisce i rischi specifici di ciascuna tipologia di attività lavorativa. **Viene modificata la durata e i contenuti** come segue:

Prevede un modulo comune, della durata di 48 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali), valido per tutti i settori ATECO.

Inoltre sono previsti i seguenti 4 moduli di specializzazione, che integrano il modulo comune:

<b>Modulo di specializzazione</b>	<b>Macrosettore ATECO 2007</b>	<b>Durata</b>
Modulo B-SP1 agricoltura e pesca	A- Agricoltura, silvicoltura e pesca	12 ore
Modulo B-SP2 cave e costruzioni	B- Estrazione di minerali da cave e miniere F- costruzioni	16 ore
Modulo B-SP3 sanità residenziale	Q – sanità e assistenza sanitaria (86.1 – servizi ospedalieri; 87 – servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ore
Modulo B-SP4 chimico e petrolchimico	C – attività manifatturiere (19 – fabbricazione di coke e di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 20 – fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

Il modulo B comune è propedeutico all'accesso ai moduli di specializzazione. L'accordo fa salvi i percorsi formativi effettuati ai sensi del precedente accordo 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo non devono integrare la formazione (punto 8 allegato A).

I crediti formativi sono riconosciuti secondo la tabella di corrispondenza che segue:

<b>Corso secondo accordo 26 gennaio 2006</b>	<b>Credito riconosciuto</b>	
	<b>Modulo B comune</b>	<b>Modulo B specialistico</b>
Modulo B1 – 36 ore	totale	Credito totale per SP1
Modulo B2 – 36 ore	totale	Credito totale per SP1
Modulo B3 – 60 ore	totale	Credito totale per SP2
Modulo B4 – 48 ore	totale	---
Modulo B5 – 68 ore	totale	Credito totale per SP4
Modulo B6 – 24 ore	----	---
Modulo B7 – 60 ore	totale	Credito totale per SP3
Modulo B8 – 24 ore	----	---
Modulo B9 – 12 ore	----	---

#### Modulo C

E' il modulo formativo di specializzazione per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e rimane invariato della durata di 24 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali).

Il nuovo accordo 7 luglio 2016 riporta nell'allegato IV sono **le modalità per la progettazione e l'erogazione dei corsi, per la strutturazione del progetto formativo e delle verifiche.**

Sono, infine, precisate **le verifiche di apprendimento** come segue:

Modulo A: test, somministrabile anche in itinere, con almeno 30 domande, ciascuna con almeno 3 risposte alternative, e per esito positivo le risposte corrette devono essere il 70% del totale; eventuale colloquio di approfondimento.

Modulo B: test, somministrabile anche in itinere, con almeno 30 domande, ciascuna con almeno 3 risposte alternative, e per esito positivo le risposte corrette devono essere il 70% del totale; prova finale basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o sulla simulazione di un caso da risolvere; eventuale colloquio di approfondimento

Modulo C: test, somministrabile anche in itinere, con almeno 30 domande, ciascuna con almeno 3 risposte alternative, e per esito positivo le risposte corrette devono essere il 70% del totale; colloquio individuale.

L'accordo **riduce il numero delle ore di aggiornamento su base quinquennale stabilendo 40 ore nel quinquennio per gli RSPP e 20 ore nel quinquennio per gli ASPP,**

Per quanto riguarda la decorrenza dell'aggiornamento, l'obbligo quinquennale decorre dalla data di conclusione del modulo B comune. Per i soggetti esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, il quinquennio si calcola dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (ossia dal 15 maggio 2008) o dalla data di conseguimento della laurea, se successiva. In caso di non regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non viene meno il credito maturato con i corsi abilitanti (moduli A, B e C); il completamento dell'aggiornamento, seppur effettuato in ritardo, rende nuovamente idonei i soggetti a ricoprire le funzioni previste.

L'aggiornamento può essere effettuato anche per tutto il monte ore in modalità e-learning secondo i criteri previsti dall'allegato II. L'aggiornamento svolto con la partecipazione a convegni e seminari è ammesso per un massimo del 50% del totale delle ore previste nel quinquennio; in questo caso i soggetti formatori devono tenerne la registrazione e non vi è limite nel numero dei partecipanti. L'aggiornamento per la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (ex allegato XIV al D.Lgs. 81/2008, in ambito titolo IV – Cantieri temporanei e mobili) e quello per il formatore in materia di sicurezza (ex D.M. 6 marzo 2013.) sono considerati validi ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP.

In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo 7 luglio 2016, la frequenza del modulo B comune o di uno o più moduli B di specializzazione può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli RSPP formati ai sensi dell'accordo 26 gennaio 2006.

#### **LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI**

L'accordo 7 luglio 2016 conferma quanto già previsto per **la collaborazione con gli organismi paritetici**: il datore di lavoro deve chiedere, prima dell'avvio dei corsi di formazione per i lavoratori, la collaborazione degli organismi paritetici, dove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. Se non riceve riscontro entro 15 giorni può procedere alla realizzazione della formazione. Viene eliminato il riferimento introdotto dall'accordo 21 dicembre 2011 agli organismi bilaterali, non previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Per quanto concerne la formazione dei lavoratori, **viene ampliata e regolamentata la formazione con modalità e-learning.**

Il precedente accordo 21 dicembre 2011, già prevedeva, e resta confermata, la possibilità di svolgere con modalità e-learning per la parte generale.

La modalità e-learning viene prevista anche per la formazione specifica limitatamente ai lavoratori delle aziende classificate "a rischio basso" sulla base del codice ATECO purché gli stessi lavoratori abbiano familiarità con l'uso del computer e conoscenza della lingua utilizzata.



*(Si ricorda che l'accordo 21 dicembre 2011 al punto 4 "Condizioni particolari" già prevedeva la modalità e-learning per rischio basso nel caso di lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza dell'azienda - codice ATECO - non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi).*

Viene precisato che la formazione specifica deve essere erogata, in ogni caso, con riferimento ai rischi effettivamente presenti e sulla base della valutazione dei rischi della specifica mansione svolta; la modalità e-learning non è consentita per la formazione specifica dei lavoratori esposti a rischio medio e a rischio alto, anche nelle aziende classificate a rischio basso.

Per quanto riguarda **l'aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP datori di lavoro, RLS** può essere svolto con la partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste nel quinquennio; in questo caso i soggetti formatori devono tenerne la registrazione e non vi è limite nel numero dei partecipanti.

**Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori somministrati**, il nuovo accordo 7 luglio 2016 attribuisce ai datori di lavoro somministratori sia la formazione generale che quella specifica dei lavoratori somministrati, salvo diversi accordi contrattuali tra somministratore ed utilizzatore.

*(Precedentemente, in base all'accordo 21 dicembre 2011, doveva essere concordata tra soggetto somministratore e soggetto utilizzatore, prevedendo che, in assenza di accordi tra le parti, al soggetto somministratore spettasse la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa ed al soggetto utilizzatore spettassero i restanti obblighi formativi).*

### **RSPP DATORI DI LAVORO**

Per quanto riguarda gli RSPP datori di lavoro il nuovo accordo 7 luglio 2016 specifica **i seguenti casi particolari**.

Se l'azienda appartiene a macrosettori ATECO catalogati a rischio medio o alto, ma tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso, l'RSPP datore di lavoro può frequentare il corso di formazione previsto dall'accordo 21 dicembre 2011 per aziende a rischio basso. Se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione in numero di ore e contenuti, in base alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori.

Se l'azienda è catalogata per codice ATECO a rischio basso, ma al suo interno ci sono lavoratori che svolgono attività appartenenti al rischio medio o alto, l'RSPP datore di lavoro deve frequentare il corso di formazione corrispondente al rischio medio o alto cui sono esposti i lavoratori.

Si ricorda che secondo l'art. 34 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione nei casi previsti all'allegato 2 del medesimo decreto:

- in aziende artigiane e industriali che occupano fino a 30 lavoratori
- in aziende agricole e zootecniche che occupano fino a 30 lavoratori
- in aziende della pesca che occupano fino a 20 lavoratori
- in altre aziende che occupano fino a 200 lavoratori.

## **FORMAZIONE UTILIZZO ATTREZZATURE**

L'accordo 7 luglio 2016 stabilisce che per **il riconoscimento della formazione pregressa**, gli attestati rilasciati per la frequenza a corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a quella prevista dall'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica di apprendimento (*corsi di cui alla lettera a) del punto 9.1 di detto accordo*), hanno validità 5 anni a partire dal 22 febbraio 2013, data di entrata in vigore dell'accordo 22 febbraio 2012.

**Per un ulteriore approfondimento si rimanda al convegno in programma il 18 ottobre 2016 dalle ore 16.00 alle 18.00 presso la sede di Apindustria Verona. Seguirà circolare con programma e modalità di adesione.**

Il testo e gli allegati dell'Accordo sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI DAL 2 SETTEMBRE NUOVE REGOLE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN AZIENDA**

Il **2 settembre 2016** è entrato in vigore il D.Lgs. 1° agosto 2016 n. 159 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016) recante *“Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”*.

Il decreto sostituisce l'intero capo IV del titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 riguardante la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione dai campi elettromagnetici (CEM).

La normativa sui rischi derivanti da campi elettromagnetici si applica alle attività lavorative dove vi sia possibilità di esposizione a campi elettromagnetici con frequenza da 0 Hz a 300 Ghz. E' finalizzata alla riduzione degli effetti a breve termine che tali campi possono determinare sull'uomo, detti *“effetti biosifici”*: un campo elettromagnetico può causare al lavoratore effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti corporei, oppure effetti non termici come la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Inoltre, alla riduzione/eliminazione dei rischi derivanti dalla presenza di oggetti che in un campo elettromagnetico possono causare interferenze con le attrezzature o con dispositivi medici, propulsione di oggetti, innesco di incendi o esplosioni, ecc (*“effetti indiretti”*).

La valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici non è necessaria se i lavoratori utilizzano esclusivamente attrezzature normalmente immesse sul mercato per uso non professionale e conformi alle norme di prodotto dell'Unione europea che stabiliscono livelli di sicurezza più rigorosi di quelli fissati dal capo IV del titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.

Di seguito si riportano le principali novità introdotte dal D.Lgs. 159/2016; **si fa presente che l'obbligo di valutare il rischio derivante dall'esposizione a campi elettromagnetici era già in essere prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto.**

Campo di applicazione (art. 206 D.Lgs. 81/2008)

Rimane invariato il campo di applicazione. Il Decreto si riferisce all'esposizione a campi

elettromagnetici (fino a 300 Ghz) e alla protezione dei lavoratori dagli effetti diretti a breve termine e dagli effetti indiretti ovvero provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico.

#### Definizioni (art. 207 D.Lgs. 81/2008)

Si specifica in questo articolo che cosa si intende per:

- campi elettromagnetici;
- effetti biofisici diretti (effetti termici, effetti non termici e correnti negli arti);
- effetti indiretti (interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, propulsione di oggetti ferromagnetici, innesco di elettri-esplosivi, incendi ed esplosioni, correnti di contatto)
- valori limite di esposizione (VLE);
- VLE relativi agli effetti sanitari (si fa riferimento nello specifico ai valori che possono essere nocivi per la salute quali il riscaldamento termico o la stimolazione elettrica del tessuto nervoso o muscolare);
- VLE relativo agli effetti sensoriali (disturbi transitori di percezione sensoriali);
- valori di azione (VA) ovvero i livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE.

#### VLE e VA (art. 208 D.Lgs. 81/2008)

L'esposizione dei lavoratori non deve superare i VLE relativi agli effetti sanitari e sensoriali. Se li supera il datore di lavoro deve adottare le misure preventive e protettive immediate (art. 210, comma 7).

Il decreto concede una deroga al superamento dei VA inferiori se si escludono effetti sanitari, eccessive scariche elettriche e siano fornite informazioni adeguate ai lavoratori (art. 210).

Il Decreto concede una deroga anche per il superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali se il superamento è solo temporaneo, siano esclusi comunque effetti sanitari, siano prese le misure di protezione specifiche (art. 210).

Nel caso si verificano tali superamenti il datore di lavoro deve comunicare all'ATS competente per territorio il superamento dei valori con una relazione tecnico-protezionistica.

#### Valutazione del rischio (art. 209 D.Lgs. 81/2008)

Si specifica che la valutazione deve essere fatta sulla base di calcoli e misurazioni qualora non sia possibile effettuarla sulla base di informazioni facilmente accessibili.

La valutazione, la misurazione e il calcolo non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell'Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti dal presente capo, e non sia utilizzata nessun'altra attrezzatura.

Il decreto concede al Datore di Lavoro di tenere riservato il documento di valutazione dei rischi CEM se pregiudica la tutela dei propri interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale.

#### Misure di prevenzione e protezione (art. 210 D.Lgs. 81/2008)

Si inserisce il riferimento agli obblighi del datore di lavoro per tutelare le categorie di persone particolarmente a rischio (portatori di dispositivi medici o protesi, donne in stato di gravidanza).

Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 210-bis D.Lgs. 81/2008).

Il Decreto inserisce specifici obblighi di informazione dei lavoratori in merito agli effetti dei CEM, anche con l'obiettivo di far comprendere l'importanza di dichiarare la propria appartenenza ad una categoria a rischio.

Vengono inoltre sostituiti gli allegati XXXVI e XXXVII del D.Lgs. 81/08.

Ai fini della valutazione del rischio, alla luce del suddetto decreto, rimangono comunque validi i criteri di valutazione del rischio definiti dal documento Coordinamento Tecnico Regioni – Ispesl Prime indicazioni applicative del D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII ([www.portaleagentifisici.it](http://www.portaleagentifisici.it)).

Si riportano inoltre alcune guide pratiche non vincolanti pubblicate dalla Commissione europea, al fine di fornire orientamenti e procedure in merito ad alcuni aspetti specifici della norma.

Il D.Lgs. n. 481 del 9 aprile 2008 e le Guide sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **RIFIUTI**

### **MODIFICATA LA DISCIPLINA PER I RIFIUTI DA ATTIVITA' AGRICOLE, FORESTALI O DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI**

---

Si evidenzia che l'art. 41 della nuova legge n. 154/2016 cd. “*Collegato agricoltura*” ha ampliato i casi in cui i residui derivanti da attività agricole, forestali o di manutenzione di aree verdi non sono soggette alla disciplina dei rifiuti ex D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

In particolare gli sfalci e le potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali) e qualsiasi materiale agricolo o forestale naturale e non pericoloso, qualora destinati a normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia, anche al di fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, non rientrano nel campo di applicazione del regime rifiuti (ex art. 185 c.1 lett. f) D.Lgs. 152/2006).

## **ALBO RIFIUTI**

### **ISCRIZIONE IMPRESE CHE EFFETTUANO SOLO TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI**

---

Emanata dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la Deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016 recante: “*Criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*”.

Detta delibera detta i requisiti per le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 6, e contiene il nuovo modello di domanda d'iscrizione, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica.

La disposizione individua inoltre la dotazione minima di veicoli richiesta in relazione alla classe

d'iscrizione, e gli importi relativi alla capacità finanziaria. Viene anche specificato che, in attesa di ulteriori determinazioni, l'incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell'impresa.

La Deliberazione 13 luglio 2016 entrerà in vigore il 15 ottobre p.v. a partire da tale data, le imprese già in possesso della ricevuta d'iscrizione ai sensi delle previgenti deliberazioni (3/2010 e 1/2012) avranno 120 giorni per presentare la nuova domanda (scadenza: 12 febbraio 2017).

Il test della Delibera è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### **TARI**

#### **MODIFICHE EX ART. 17 LEGGE 166/2016**

---

Si segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30.08.2016 della Legge 19 agosto 2016 n. 166 contenente "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi".

La Legge 166/2016 persegue lo scopo di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione dei prodotti alimentari e farmaceutici mediante: il recupero e la donazione delle eccedenze destinandole all'utilizzo umano; la limitazione degli impatti negativi sull'ambiente con la riduzione dei rifiuti; iniziative di ricerca, informazione e sensibilizzazione delle istituzioni e dei consumatori, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Detta legge, in vigore dal 14 settembre u.s., contiene all'art. 17 una disposizione che riguarda la riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti TARI.

Viene riconosciuta ai comuni la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti TARI alle utenze non domestiche relative ad attività produttive (commerciali, industriali, professionali e produttive in genere), che producono o distribuiscono beni alimentari, purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, dei predetti beni agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

Tale riduzione sarà proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

Il testo della Legge n. 166 del 19 agosto 2016 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **MEDICO COMPETENTE MODIFICHE AI CONTENUTI ALLEGATI 3A E 3B D.LGS. 81/2008**

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2016 il D.M. 12 luglio 2016 recante *“Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del D.Lgs. n. 81/2008 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.”*

Le modifiche agli allegati 3A (cartella sanitaria e di rischio) e 3B (informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria) sono le seguenti:

- l'invio delle comunicazioni per via telematica dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente la piattaforma INAIL (modifica art. 4 c. 1 D.M. 09.07. 2012);

- nell'allegato 3A nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione» sono soppresse le parole “Firma del lavoratore” e la nota 13; quindi viene eliminata la firma del lavoratore sul giudizio di idoneità e di conseguenza viene soppressa la nota 13 collegata che spiegava il significato della firma stessa;

- l'allegato 3B viene sostituito integralmente dal nuovo allegato al D.M. 12.07.2016; per quanto riguarda le modifiche introdotte si segnala in particolare che per tutte le voci è prevista la specificazione, distinta tra maschi e femmine, non solo del numero dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e dei soggetti visitati (presenti anche in precedenza) ma anche del numero di soggetti con idoneità parziale ed inidoneità, sempre distinti tra maschi e femmine, in precedenza non contemplata. Inoltre vengono inseriti i rischi posturali, prima non considerati.

Il testo del D.M. 12 luglio 2016 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **RIFIUTI REGOLAMENTO SULL'ECODESIGN DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE AEE**

---

Con il D.M. 10 giugno 2016, n. 140 contenente il “Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23.07.2016 sono state fissate le regole per favorire la progettazione e la produzione eco-compatibile di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), in modo da facilitare le operazioni di trattamento, riutilizzo e recupero nella loro fine vita.

Il Dm, in vigore dal 7 agosto u.s., ha come obiettivi: incentivare la progettazione e produzione ecocompatibili delle AEE, per facilitarne il riutilizzo e semplificare il processo di recupero dei RAEE; promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.

Pertanto i produttori devono prevedere una serie di misure e strategie per ottimizzare e facilitare le operazioni di riuso e riciclo, tramite utilizzo di materiali riciclabili e biodegradabili; riduzione della quantità e della diversità dei materiali; aumento della riciclabilità del prodotto e delle sue componenti; limitazione dell'uso di sostanze pericolose; ottimizzazione del disassemblaggio del prodotto.

In questo quadro i produttori che dimostrano di aver abbassato il costo di gestione di fine vita dell'AEE, tramite la presentazione di adeguata documentazione e conseguente verifica del Comitato di vigilanza e di controllo in concerto con ISPRA, possono richiedere una riduzione dell'eco-contributo.

Il testo del D.M. n.140 del 10 giugno 2016 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## RISORSE PER LE AZIENDE

### Laureati/Diplomati

ST 371	Anni 42 - Residente a Legnago (VR) – Diploma Tecnico commerciale – Conoscenza scolastica delle lingue inglese e francese – Buona conoscenza informatica – Esperienza lavorativa come commessa, cassiera e operaia addetta all'assemblaggio.
MS 372	Anni 47 – Residente a Cerea (VR) – Licenzia media – Corsi di lingua inglese – Corso Sicurezza sul lavoro, sistema qualità e informatica – Buona conoscenza informativa – Utilizzo programma di contabilità – Pluriennale esperienza come impiegata addetta al front-office, operazioni amministrative, fornitori e agenti di commercio, amministrazione del personale, home banking.
PC 373	Anni 53 - Residente a Verona – Diploma di Ragioniere e perito commerciale – Buona conoscenza informatica – Sufficiente conoscenza delle lingue inglese e francese – Esperienza lavorativa come impiegata con le seguenti mansioni: amministrazione clienti e fornitori, recupero crediti, ufficio tecnico, banche.
EB 374	Anni 41 – Residente a Isola della Scala (VR) – Diploma di Ragioniere perito tecnico commerciale – Corso per Addetto alla gestione di applicazioni software e trattamento elettronico di dati su PC – Inglese scolastico – Buona conoscenza informatica – Programma di contabilità STR. – Esperienza lavorativa come impiegata amministrativa-commerciale - Impiegata grafica – centralinista e segretaria.
EP 375	Anni 40 – Residente a San Giovanni Lupatoto (VR) – Diploma di analista contabile – Discreta conoscenza delle lingue inglese e spagnolo – Buona conoscenza informatica – Esperienza come impiegata amministrativa-contabile.
EB 376	Anni 31 – Residente a Nogara (VR) – Laurea in Chimica con indirizzo in chimica ambientale – Diploma di Maturità Scientifica – Buona conoscenza della lingua inglese – Buona conoscenza informatica - Esperienza come tecnico di laboratorio chimico e biologico.
FF. 377	Anni 31 – Residente a Mestre (VE) – Diploma di Operatore turistico – Buona conoscenza delle lingue inglese e spagnolo – Buona conoscenza informatica – Esperienza di stage come operatore turistico e assistenza tecnica nella rendicontazione finanziaria di progetti europei - Esperienza lavorativa come baby sitter e commessa.
MS 378	Anni 38 - Residente a Verona – Dottorato di ricerca in Biotecnologie Applicate - Laurea magistrale in Biotecnologie agro-industriali – Maturità classica - Buona conoscenza delle lingue francese e inglese – Ottima conoscenza informatica – Esperienza professionale come: tecnico di laboratorio, analista scientifico e assegnista di ricerca.
AR 379	Anni 19 – Residente a Bovolone (VR) – Diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere – Ottima conoscenza delle lingue inglese e francese, conoscenza di base del cinese – Buona conoscenza informatica – Esperienza lavorativa come receptionist e aiuto ristorante.
SP 380	Anni 46 – Residente a Verona – Diploma di maturità linguistica – Operatore turistico – Conoscenza molto buona di inglese, tedesco e spagnolo - Buona conoscenza informatica – Pluriennale esperienza come impiegata commerciale Italia/Estero.



## MODULO RICHIESTA CURRICULUM VITAE

da compilare e inviare a  
[a.ricciardo@apiverona.net](mailto:a.ricciardo@apiverona.net)  
per richiesta CV

Azienda \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Settore \_\_\_\_\_

Attività \_\_\_\_\_

Referente \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Codici richiesti \_\_\_\_\_

Azienda associata ad API      si       no

## CONVENZIONI APINDUSTRIA

---

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

**ATEMPO** - Agenzia per il Lavoro

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**DOLOMITI ENERGIA SPA** – Energia

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EUROTECNICA** – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

**GAS ADIGE LEGNAGO SRL** – Fornitura carburante

**GI GROUP** - Ricerca e selezione del personale

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi elettronici d'allarme

**GRUPPO ARGENTA** – Ristorazione

**IL NORDEST QUOTIDIANO** – Portale di informazione del Nordest

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Cancelleria

**MAINARDI SISTEMI** – Progettazione e allestimento uffici, sale quadri e uffici bancari

**MASIERO GOMME** – Sicurezza per la guida e noleggio

**NEXIVE SPA** – Servizio postale privato

**NORDEST GROUP** – Leasing finanziario e operativo – noleggio a lungo termine

**ORIENTA** - Agenzia per il Lavoro

**SMA ASCENSORI SRL** - Ascensori

**SPHERA CONSULTING SRL** – Consulenza e analisi finanziaria

**STUDIO ESSEPI SRL** – Consulenza e formazione per la sicurezza, qualità e ambiente

**STUDIO TEMPORARY MANAGER SRL** – Consulenza aziendale

**TRENITALIA** – Acquisto biglietti treni

**TRENKWALDER** – Agenzia per il Lavoro

**VERPUL SRL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIANI ASSICURAZIONI SRL** – Agenzia assicurazioni

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

**ZOSTAN SACE** – Polizze assicurative crediti commerciali